

Condizioni generali di acquisto

I. Ambito di applicazione

1. C.E.I. Elettronica Italia sas, con sede legale in 10095 Grugliasco, Via Indipendenza 9/b/c è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione del punto cassa.

2. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "CGA") hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i terzi dai quali C.E.I. Elettronica Italia sas acquista prodotti e/o servizi (di seguito "Fornitore").

3. Le CGA disciplinano pertanto i contratti di compravendita di beni e/o di fornitura di servizi (di seguito i "Contratti") tra C.E.I. Elettronica Italia sas ed i Fornitori che abbiamo accettato le CGA, anche solo per fatti concludenti, o comunque i contratti con i Fornitori che abbiano avuto conoscenza o conoscibilità delle CGA. Conseguentemente una volta accettate o conosciute dal Fornitore le CGA regoleranno, ogni successivo singolo contratto di compravendita concluso tra quest'ultimo e C.E.I. Elettronica Italia sas, e ciò anche qualora nel singolo ordine, o equipollenti documenti contrattuali, le CGA non siano state espressamente richiamate.

4. Eventuali pattuizioni particolari, concluse in forma scritta, contenute nella documentazione relativa al singolo contratto di compravendita, prevarranno rispetto alle presenti CGA solo nei casi in cui emerga dalla documentazione contrattuale, la volontà di C.E.I. Elettronica Italia sas di derogare alle disposizioni delle CGA.

II. Ordini e perfezionamento del singolo Contratto

1. La conclusione del singolo Contratto avverrà mediante conferma ordine, da parte del Fornitore, di un ordine trasmesso da C.E.I. Elettronica Italia sas al Fornitore in forma scritta.

2. Per nessun motivo eventuali richieste di C.E.I. Elettronica Italia sas al Fornitore, di avere quotazioni di prezzo o offerte, potranno essere considerate, o interpretate, dal Fornitore come Ordini o comunque proposte contrattuali. Pertanto, l'eventuale richiesta, da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas, di offerte o quotazioni non saranno in alcun caso idonee a determinare in capo a C.E.I. Elettronica Italia sas vincoli contrattuali di qualsiasi natura, né responsabilità di natura precontrattuale.

3. Qualora C.E.I. Elettronica Italia sas intenda stipulare un Contratto, procederà ad inoltrare al Fornitore un Ordine, il quale conterrà quanto meno i seguenti elementi:

- descrizione dei beni (di seguito "Prodotti") e/o dei servizi (di seguito "Servizi") richiesti, facendo ove occorra riferimento ad allegati e documenti tecnici;
- indicazione delle quantità richieste;
- data, luogo di consegna dei Prodotti (o termine di ultimazione dei Servizi), indicando l'eventuale penale prevista per il ritardo e se le spese di trasporto sono a carico di C.E.I. Elettronica Italia sas (porto assegnato) ovvero a carico del Fornitore, quale mittente (porto franco);
- modalità di trasporto (via terra, su ruota o per ferrovia, via mare, aereo);
- il prezzo unitario e totale di ciascun Prodotto o Servizio da fornire;

- termini e modalità di pagamento;

4. Gli Ordini potranno eventualmente prevedere consegne ripartite nel tempo di Prodotti o esecuzione continuativa di Servizi (ordini a programma). In tal caso, C.E.I. Elettronica Italia sas, indicherà un piano delle consegne o di esecuzione dei Servizi.

5. A seguito della ricezione dell'Ordine, il Fornitore, se riterrà di accettarlo, dovrà emettere un'apposita conferma di ordine (di seguito "Conferma d'Ordine"), debitamente sottoscritta da persona munita del potere di rappresentare il Fornitore. La Conferma d'Ordine, avrà valenza di accettazione dell'Ordine di C.E.I. Elettronica Italia sas e dovrà pervenire 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento dell'Ordine. Decorso i 10 (dieci) giorni, senza che sia intervenuta l'accettazione tramite la Conferma di Ordine, l'Ordine perderà efficacia e sarà da considerarsi automaticamente revocato, senza necessità di un'apposita comunicazione di revoca da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas.

6. Ogni singolo Contratto si perfezionerà ad ogni effetto nel momento in cui perverrà a C.E.I. Elettronica Italia sas, nei termini suindicati, l'accettazione dell'Ordine mediante Conferma d'Ordine. La Conferma d'Ordine potrà essere costituita da una copia dell'Ordine debitamente firmata per accettazione dal Fornitore, recante il timbro del Fornitore, il nominativo e la qualifica del soggetto firmatario a ciò autorizzato dal Fornitore, o da un separato documento nel quale viene espressa l'integrale accettazione dell'Ordine, con le medesime caratteristiche suindicate. La Conferma d'Ordine dovrà pervenire a C.E.I. Elettronica Italia sas tramite e-mail, e non avrà effetto se la stessa non conterrà un'integrale accettazione dell'Ordine.

7. Qualora il Fornitore dovesse trasmettere a C.E.I. Elettronica Italia sas una Conferma d'Ordine contenente modifiche o integrazioni dell'Ordine (di seguito "Proposta di Modifica"), il Contratto non potrà considerarsi concluso. C.E.I. Elettronica Italia sas, in tal caso qualora ritenga di poter accettare la Proposta di Modifica, potrà provvedere ad accettare espressamente la stessa tramite ulteriore comunicazione scritta, da trasmettersi al Fornitore entro un termine di 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della Proposta di Modifica. In assenza di espressa accettazione scritta della Proposta di Modifica del Fornitore, entro tale ultimo termine, l'Ordine sarà ad ogni effetto definitivamente non accettato e sarà da considerarsi revocato automaticamente, senza necessità di formale revoca.

8. C.E.I. Elettronica Italia sas avrà in ogni caso la facoltà di revocare l'Ordine fino al momento in cui non abbia ricevuto una valida Conferma d'Ordine.

9. Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all'Ordine dovrà riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine di C.E.I. Elettronica Italia sas.

III. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore a seguito della conclusione di ciascun Contratto, si obbliga ad eseguire puntualmente ed esattamente tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti ed, in particolare, si obbliga tra l'altro: (i) nel caso di vendita di Prodotti a produrre ed a vendere a C.E.I. Elettronica Italia sas i Prodotti in quantità e di qualità conforme a quanto previsto nell'Ordine, nonché nella documentazione tecnica eventualmente consegnata da C.E.I. Elettronica Italia sas unitamente allo stesso o successivamente, immuni da vizi e difetti di ogni tipo; e (ii) nel caso di prestazione di Servizi a rendere gli stessi puntualmente e con le modalità e pattuite;

il tutto, in ogni caso, con la diligenza propria di un operatore qualificato del settore di riferimento.

2. Il Fornitore dovrà utilizzare eventuali progetti e le specifiche tecniche eventualmente forniti da C.E.I. Elettronica Italia sas esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali derivanti dai Contratti con C.E.I. Elettronica Italia sas aventi ad oggetto i Prodotti o i Servizi, salvo diversa ed esplicita autorizzazione scritta da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas.

3. I Prodotti ed i Servizi forniti dal Fornitore dovranno essere immuni da vizi o difetti, idonei per essere immessi sul mercato e/o utilizzati per produzione interna e realizzati a regola d'arte. I Prodotti ed i Servizi dovranno essere pertanto conformi: (i) a tutte le pattuizioni previste nei Contratti e nella documentazione tecnica allegata; (ii) a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili aventi ad oggetto i Prodotti ed i Servizi o le modalità di produzione o esecuzione degli stessi, anche se non espressamente richiamate nella documentazione tecnica di C.E.I. Elettronica Italia sas.

4. Il Fornitore, fermo l'obbligo di risultato a suo carico, assolverà i suoi obblighi contrattuali organizzando autonomamente le proprie procedure di lavoro sulla base delle proprie conoscenze tecniche e della propria organizzazione aziendale, e ciò nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'attività svolta.

5. Qualora il Fornitore dovesse avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione di Servizi o dei Prodotti ("Subfornitori") resta inteso che: (i) il Fornitore resterà unico responsabile verso C.E.I. Elettronica Italia sas del regolare adempimento del Contratto non venendosi ad instaurare alcun rapporto contrattuale tra i Subfornitori e C.E.I. Elettronica Italia sas.

6. Il Fornitore si impegna a consegnare a C.E.I. Elettronica Italia sas la documentazione tecnica relativa alle forniture, quale il certificato di conformità o di origine dei Prodotti ed il manuale per il montaggio, l'uso e la manutenzione dei beni e/o servizi forniti.

IV. Prezzi

1. I prezzi (di seguito "Prezzo") concordati e riportati nell'Ordine sono stati definiti a seguito di una negoziazione commerciale intercorsa tra C.E.I. Elettronica Italia sas ed il Fornitore. Il Fornitore riconosce che gli stessi sono competitivi se comparati sul mercato nazionale e internazionale, remunerativi e di sua integrale soddisfazione.

2. Il Prezzo una volta determinato è da intendersi fisso ed invariabile durante l'intera esecuzione del Contratto, salvo diverse intese raggiunte di volta in volta per iscritto.

3. Il Prezzo concordato, salvo diversa indicazione nei documenti contrattuali, è da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. Ogni eventuale modifica del Prezzo dovrà avvenire tramite accordo scritto tra le parti.

V. Oggetto delle forniture

1. I Contratti avranno come oggetto principale la compravendita dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi come individuati nell'Ordine, e, inoltre, nel caso in cui il Contratto abbia ad

oggetto la compravendita di Prodotti unitamente agli stessi saranno trasferiti a C.E.I. Elettronica Italia sas:

- eventuali documenti e gli elaborati tecnici realizzati dal Fornitore e/o eventuali suoi Subfornitori, in riferimento a progetti o Prodotti realizzati su indicazione di C.E.I. Elettronica Italia sas o appositamente per quest'ultima, i quali diventeranno di esclusiva proprietà di C.E.I. Elettronica Italia sas, così come saranno di proprietà di C.E.I. Elettronica Italia sas tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale in essi incorporati;
- ogni altro documento necessario per il montaggio, la manutenzione e l'uso dei Prodotti acquistati da C.E.I. Elettronica Italia sas;
- i più ampi diritti di utilizzazione economica, trasferibili a terzi, relativi ai Prodotti realizzati dal Fornitore appositamente o su indicazione di C.E.I. Elettronica Italia sas, inclusi i relativi metodi e processi di produzione;
- il diritto di C.E.I. Elettronica Italia sas di effettuare o far effettuare riparazioni o modifiche dei Prodotti o dei documenti venduti, nonché di produrre o far produrre eventuali parti di ricambio per i Prodotti.

2. Le quantità convenute di Prodotti o Servizi sono vincolanti. C.E.I. Elettronica Italia sas si riserva il diritto di rifiutare eventuali eccedenze che resteranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

VII. Termini di consegna

1. Il Fornitore prende atto e riconosce che il termine di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi costituisce elemento vincolante dei Contratti e per tale ragione quest'ultimo si obbliga a dar corso alle consegne o alle esecuzioni nei tempi e con le modalità concordate con C.E.I. Elettronica Italia sas.

2. Qualora dovessero insorgere fatti o circostanze che dovessero rendere ragionevolmente prevedibile che il Fornitore non sarà in condizione di dar corso alle consegne nei termini indicati da C.E.I. Elettronica Italia sas con l'Ordine, il Fornitore sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta a C.E.I. Elettronica Italia sas precisando: la causa del ritardo; l'entità stimata del ritardo; le misure che il Fornitore considera appropriate per evitare, recuperare e/o limitare il ritardo.

3. La mancanza di consegna nei termini concordati costituirà ad ogni effetto un grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal Contratto. C.E.I. Elettronica Italia sas avrà pertanto la facoltà di rifiutare la consegna dei Prodotti oltre il termine indicato nell'Ordine ed, in tali casi, di risolvere i Contratti in essere. Qualora, viceversa, C.E.I. Elettronica Italia sas, nonostante la tardività della consegna, accetti la consegna, quest'ultima avrà la facoltà in ogni caso di richiedere eventuali danni derivanti dal ritardato adempimento da parte del Fornitore, pertanto l'eventuale accettazione tardiva dei Prodotti o dei Servizi da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas non avrà come effetto o come conseguenza quella di costituire una rinuncia tacita ad esercitare i diritti derivanti dalle CGA ed in particolare il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento.

4. C.E.I. Elettronica Italia sas si riserva inoltre il diritto di non accettare la consegna dei Prodotti e/o Servizi in caso di forniture eseguite in anticipo rispetto alla data stabilita e di chiedere la consegna in conformità con i termini indicati nell'Ordine.

VIII. Trasporto e ricevimento beni

1. Il luogo di consegna dei Prodotti, o di esecuzione dei Servizi, è quello indicato nell'Ordine. Nel caso di vendita di Prodotti il Fornitore si libera dall'obbligo della consegna, e di tutti i relativi oneri connessi, consegnando i Prodotti a C.E.I. Elettronica Italia sas nel luogo e nel tempo indicato nei Contratti. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla consegna effettuata in luogo diverso da quello indicato nell'Ordine saranno comunque a carico del Fornitore.

2. Ogni consegna dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto (di seguito "DDT") redatti in formato cartaceo.

3. Il Fornitore dovrà comunicare a C.E.I. Elettronica Italia sas, salve diverse indicazioni di C.E.I. Elettronica Italia sas stessa, prima della consegna dei Prodotti o Servizi, le seguenti modalità :

- confezionare, imballare e trasportare i Prodotti forniti a C.E.I. Elettronica Italia sas;
- garantire dei prodotti/servizi, in ordine quanto segue:
 - a) pulizia e integrità;
 - b) proteggere il materiale da danneggiamenti legati a condizioni ambientali e alla movimentazione;

4. I prezzi convenuti nei Contratti includono i costi di imballaggio, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Ogni e qualsiasi responsabilità in caso di perdite o avarie dei Prodotti determinate da imballaggio o trasporto inadeguato e non accurato resteranno in capo al Fornitore.

5. Per ogni spedizione/consegna di Prodotti e/o esecuzione di Servizi, diretta a C.E.I. Elettronica Italia sas, il Fornitore dovrà emettere la relativa fattura.

6. Con specifico riferimento ai materiali pericolosi, questi ultimi dovranno essere imballati a cura e sotto la responsabilità del Fornitore in accordo alle leggi vigenti e alle normative applicabili; gli imballi dovranno riportare le etichettature richieste dalle norme internazionali di sicurezza per il trasporto di tali materiali, tenendo conto del tipo di trasporto previsto come definito nell'Ordine (terra/mare/aereo). Ogni requisito applicabile relativo alla documentazione per la manipolazione, conservazione e trasporto in sicurezza dei Prodotti, alla capacità e al tipo di contenitore da utilizzarsi nonché alla protezione da prevedere dovrà essere soddisfatto a cura ed oneri del Fornitore. In caso di trasporto per ferrovia sarà cura del Fornitore emettere la documentazione di trasporto nella forma richiesta dal vettore. Ogni eventuale danno derivante da negligenza in merito a quanto sopra rimarrà a carico del Fornitore. Il Fornitore terrà C.E.I. Elettronica Italia sas manlevata e indenne da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dall'inosservanza degli suddetti obblighi gravanti sul Fornitore.

IX. Fatturazioni e pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell'Ordine, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita.

2. Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme tributarie e contabili ed indirizzate a C.E.I. Elettronica Italia sas. Eventuali fatture non conformi a tali norme saranno considerate invalide e conseguentemente respinte da C.E.I. Elettronica Italia sas.

3. Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell'emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico spostamento del termine di pagamento che decorrerà dalla data in cui C.E.I. Elettronica Italia sas avrà ricevuto regolare e corretta fattura.

4. Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge o dalla CGA, pertanto C.E.I. Elettronica Italia sas avrà la piena facoltà di esercitare, anche successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle CGA.

5. Ferma restando la facoltà di C.E.I. Elettronica Italia sas di accettare o meno consegne anticipate, nel caso di consegna anticipata dei Prodotti o Servizi, il termine di pagamento resterà in ogni caso quello originariamente concordato tra le parti.

X. Garanzia per vizi e difetti

1. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare a C.E.I. Elettronica Italia sas, e/o ai terzi clienti dalla stessa indicati, Prodotti e Servizi conformi a quelli contrattualmente pattuiti, esenti da vizi o difetti di funzionamento o non conformità, idonei all'uso normale e/o all'uso particolare a cui sono destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili. C.E.I. Elettronica Italia sas si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione dei Prodotti, o al termine dell'esecuzione dei Servizi, ogni ispezione e/o controllo al fine di verificare l'assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei Prodotti e dei Servizi, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualora all'esito di tali verifiche dovessero emergere difformità in termini quantitativi o qualitativi sarà facoltà di C.E.I. Elettronica Italia sas di rifiutare la consegna totale o parziale dei Prodotti e/o dei Servizi.

2. In deroga alle previsioni di legge applicabili in materia di garanzia per vizi e difetti, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del Cod. Civ. o dell'art. 2226 Cod. Civ., le parti convengono che la garanzia per i vizi ed i difetti prestata dal Fornitore ha una durata complessiva di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla consegna dei Prodotti o dei Servizi, salvo il caso in cui nel Contratto sia previsto un test operativo di verifica e di accettazione dei Prodotti o dei Servizi, nel qual caso il periodo di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di superamento di tale test e di accettazione della fornitura da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas. Ogni eventuale approvazione da parte di C.E.I. Elettronica Italia sas di disegni o di documenti prodotti dal Fornitore così come ogni eventuale accettazione dei Prodotti o Servizi forniti non solleva in alcun modo il Fornitore dalle proprie responsabilità assunte con l'accettazione dell'Ordine in merito alla garanzia prestata.

3. C.E.I. Elettronica Italia sas potrà chiedere, a sua scelta, al Fornitore: (i) la riparazione dei Prodotti, la sostituzione degli stessi o l'eliminazione dei vizi relativi ai Servizi, senza spese in entrambi i casi; o (ii) la riduzione del prezzo; o (iii) la risoluzione del Contratto; fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Qualora C.E.I. Elettronica Italia sas richieda la riparazione, la sostituzione dei Prodotti, o l'eliminazione dei vizi dei Servizi, il Fornitore provvederà ad effettuare le riparazioni o le sostituzioni o le eliminazioni richieste nel tempo più breve possibile.

5. Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione.

6. Qualora C.E.I. Elettronica Italia sas contesti la fornitura dei Prodotti o dei Servizi per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da C.E.I. Elettronica Italia sas interessi di sorta neppure quelli legali.

XI. Divieto di pubblicità – obbligo di riservatezza

1. Il Fornitore si obbliga, nel corso dell'esecuzione dei Contratti derivanti dagli Ordini, e anche successivamente la cessazione del rapporto con C.E.I. Elettronica Italia sas a mantenere riservate tutte le informazioni fornite da C.E.I. Elettronica Italia sas di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione dei Contratti, come pure a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo ai contenuti delle informazioni o al materiale di cui il Fornitore è venuto o verrà a conoscenza, se non con il preventivo consenso scritto di C.E.I. Elettronica Italia sas. In particolare, il Fornitore non dovrà, senza consenso scritto di C.E.I. Elettronica Italia sas, direttamente o indirettamente tramite terzi, copiare, riprodurre, comunicare a terzi o fare altro uso dei progetti, dei documenti e delle informazioni tecniche ricevute da C.E.I. Elettronica Italia sas, siano esse presenti su supporti cartacei o informatici. Tali documenti e informazioni dovranno essere trattati come confidenziali.

2. Il Fornitore si obbliga altresì a mantenere strettamente confidenziale, a non rivelare, o rendere pubbliche a terzi estranei, sia direttamente che indirettamente tramite terzi, per tutta la durata dell'esecuzione dei Contratti e anche successivamente la cessazione del rapporto con C.E.I. Elettronica Italia sas, il contenuto di tutte le notizie inerenti al know-how, tutte le informazioni relative ai progetti, specifiche tecniche e documenti tecnici di cui ha avuto informazione in occasione degli Ordini. Tali notizie ed informazioni dovranno essere trattate come confidenziali.

3. Il Fornitore deve adottare le misure idonee a garantire e mantenere il carattere di riservatezza delle informazioni confidenziali e riservate al fine di proteggerle e salvaguardarle da uso improprio, perdita, furto, pubblicazione, distruzione ed, in ogni caso, si impegna a non renderle conoscibili, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale, a terzi.

4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare o far utilizzare a terzi le informazioni confidenziali e riservate con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio a C.E.I. Elettronica Italia sas, salvo che per l'esecuzione dei Contratti.

5. Il Fornitore si impegna a rendere note le informazioni riservate e confidenziali solo ai dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori ai quali è necessario comunicare le stesse per finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine. In ogni caso, è fatto carico al Fornitore di assicurarsi che tali soggetti (i) siano informati della natura riservata delle informazioni riservate; (ii) mantengano riservate le informazioni ricevute per l'espletamento dell'incarico affidato. Resta inteso, in ogni caso, che i dipendenti, i collaboratori i

professionisti ed i Subfornitori ai quali è necessario comunicare le informazioni confidenziali e riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza.

6. Il Fornitore assume la responsabilità per il mantenimento della segretezza delle informazioni confidenziali e riservate apprese e risponderà in modo diretto, per tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dalla violazione delle informazioni confidenziali, nei confronti di C.E.I. Elettronica Italia sas, e del mancato rispetto della presente previsione o di qualsiasi sua violazione anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori a qualsiasi titolo.

7. Il Fornitore si impegna a restituire tutte le informazioni confidenziali o riservate, ovvero, tutti i dati, i documenti e le informazioni, le notizie inerenti al know-how, fornite da C.E.I. Elettronica Italia sas una volta eseguito il Contratto.

8. Il vincolo di riservatezza di cui al presente paragrafo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto tra C.E.I. Elettronica Italia sas ed il Fornitore, e comunque finché le informazioni confidenziali e riservate non diventino di pubblico dominio e, in ogni caso, per la durata di 3 (tre) anni dalla cessazione dei singoli Contratti.

9. Ogni riferimento all'Ordine, o ai rapporti intercorrenti tra C.E.I. Elettronica Italia sas ed il Fornitore, nel materiale pubblicitario prodotto dal Fornitore, o nelle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultimo, dovranno essere preventivamente approvati per iscritto da C.E.I. Elettronica Italia sas.

XII. Concorrenza

1. Il Fornitore si impegna a non realizzare prodotti o eseguire servizi costituenti imitazione (servile) dei Prodotti o Servizi per i quali C.E.I. Elettronica Italia sas ha fornito i progetti, le informazioni e la documentazione tecnica ed, in particolare, a non produrre in proprio, direttamente o indirettamente, anche tramite terzi, e a non commercializzare prodotti, servizi o opere uguali o simili a quelli richiesti da C.E.I. Elettronica Italia sas, o che comunque idonei a violare i diritti di proprietà industriale o intellettuale di C.E.I. Elettronica Italia sas.

Condizioni generali di acquisto

I. Ambito di applicazione

1. CEI Systems srl, con sede legale in 10095 Grugliasco, Via Indipendenza 9/b/c è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di sistemi per la gestione del punto cassa.

2. Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito "CGA") hanno la finalità di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i terzi dai quali CEI Systems srl acquista prodotti e/o servizi (di seguito "Fornitore").

3. Le CGA disciplinano pertanto i contratti di compravendita di beni e/o di fornitura di servizi (di seguito i "Contratti") tra CEI Systems srl ed i Fornitori che abbiamo accettato le CGA, anche solo per fatti concludenti, o comunque i contratti con i Fornitori che abbiano avuto conoscenza o conoscibilità delle CGA. Conseguentemente una volta accettate o conosciute dal Fornitore le CGA regoleranno, ogni successivo singolo contratto di compravendita concluso tra quest'ultimo e C.E.I. Elettronica Italia sas, e ciò anche qualora nel singolo ordine, o equipollenti documenti contrattuali, le CGA non siano state espressamente richiamate.

4. Eventuali pattuizioni particolari, concluse in forma scritta, contenute nella documentazione relativa al singolo contratto di compravendita, prevarranno rispetto alle presenti CGA solo nei casi in cui emerga dalla documentazione contrattuale, la volontà di CEI Systems srl di derogare alle disposizioni delle CGA.

II. Ordini e perfezionamento del singolo Contratto

1. La conclusione del singolo Contratto avverrà mediante conferma ordine, da parte del Fornitore, di un ordine trasmesso da CEI Systems srl al Fornitore in forma scritta.

2. Per nessun motivo eventuali richieste di CEI Systems srl al Fornitore, di avere quotazioni di prezzo o offerte, potranno essere considerate, o interpretate, dal Fornitore come Ordini o comunque proposte contrattuali. Pertanto, l'eventuale richiesta, da parte di CEI Systems srl, di offerte o quotazioni non saranno in alcun caso idonee a determinare in capo a CEI Systems srl vincoli contrattuali di qualsiasi natura, né responsabilità di natura precontrattuale.

3. Qualora CEI Systems srl intenda stipulare un Contratto, procederà ad inoltrare al Fornitore un Ordine, il quale conterrà quanto meno i seguenti elementi:

- descrizione dei beni (di seguito "Prodotti") e/o dei servizi (di seguito "Servizi") richiesti, facendo ove occorra riferimento ad allegati e documenti tecnici;
- indicazione delle quantità richieste;
- data, luogo di consegna dei Prodotti (o termine di ultimazione dei Servizi), indicando l'eventuale penale prevista per il ritardo e se le spese di trasporto sono a carico di CEI Systems srl (porto assegnato) ovvero a carico del Fornitore, quale mittente (porto franco);
- modalità di trasporto (via terra, su ruota o per ferrovia, via mare, aereo);
- il prezzo unitario e totale di ciascun Prodotto o Servizio da fornire;

- termini e modalità di pagamento;

4. Gli Ordini potranno eventualmente prevedere consegne ripartite nel tempo di Prodotti o esecuzione continuativa di Servizi (ordini a programma). In tal caso, CEI Systems srl, indicherà un piano delle consegne o di esecuzione dei Servizi.

5. A seguito della ricezione dell'Ordine, il Fornitore, se riterrà di accettarlo, dovrà emettere un'apposita conferma di ordine (di seguito "Conferma d'Ordine"), debitamente sottoscritta da persona munita del potere di rappresentare il Fornitore. La Conferma d'Ordine, avrà valenza di accettazione dell'Ordine di CEI Systems srl e dovrà pervenire 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento dell'Ordine. Decorso i 10 (dieci) giorni, senza che sia intervenuta l'accettazione tramite la Conferma di Ordine, l'Ordine perderà efficacia e sarà da considerarsi automaticamente revocato, senza necessità di un'apposita comunicazione di revoca da parte di CEI Systems srl.

6. Ogni singolo Contratto si perfezionerà ad ogni effetto nel momento in cui perverrà a CEI Systems srl, nei termini suindicati, l'accettazione dell'Ordine mediante Conferma d'Ordine. La Conferma d'Ordine potrà essere costituita da una copia dell'Ordine debitamente firmata per accettazione dal Fornitore, recante il timbro del Fornitore, il nominativo e la qualifica del soggetto firmatario a ciò autorizzato dal Fornitore, o da un separato documento nel quale viene espressa l'integrale accettazione dell'Ordine, con le medesime caratteristiche suindicate. La Conferma d'Ordine dovrà pervenire a CEI Systems srl tramite e-mail, e non avrà effetto se la stessa non conterrà un'integrale accettazione dell'Ordine.

7. Qualora il Fornitore dovesse trasmettere a CEI Systems srl una Conferma d'Ordine contenente modifiche o integrazioni dell'Ordine (di seguito "Proposta di Modifica"), il Contratto non potrà considerarsi concluso. CEI Systems srl, in tal caso qualora ritenga di poter accettare la Proposta di Modifica, potrà provvedere ad accettare espressamente la stessa tramite ulteriore comunicazione scritta, da trasmettersi al Fornitore entro un termine di 7 (sette) giorni di calendario dalla ricezione della Proposta di Modifica. In assenza di espressa accettazione scritta della Proposta di Modifica del Fornitore, entro tale ultimo termine, l'Ordine sarà ad ogni effetto definitivamente non accettato e sarà da considerarsi revocato automaticamente, senza necessità di formale revoca.

8. CEI Systems srl avrà in ogni caso la facoltà di revocare l'Ordine fino al momento in cui non abbia ricevuto una valida Conferma d'Ordine.

9. Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all'Ordine dovrà riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine di CEI Systems srl.

III. Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore a seguito della conclusione di ciascun Contratto, si obbliga ad eseguire puntualmente ed esattamente tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti ed, in particolare, si obbliga tra l'altro: (i) nel caso di vendita di Prodotti a produrre ed a vendere a CEI Systems srl i Prodotti in quantità e di qualità conforme a quanto previsto nell'Ordine, nonché nella documentazione tecnica eventualmente consegnata da CEI Systems srl unitamente allo stesso o successivamente, immuni da vizi e difetti di ogni tipo; e (ii) nel caso di prestazione di Servizi a rendere gli stessi puntualmente e con le modalità e pattuite;

il tutto, in ogni caso, con la diligenza propria di un operatore qualificato del settore di riferimento.

2. Il Fornitore dovrà utilizzare eventuali progetti e le specifiche tecniche eventualmente forniti da CEI Systems srl esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali derivanti dai Contratti con CEI Systems srl aventi ad oggetto i Prodotti o i Servizi, salvo diversa ed esplicita autorizzazione scritta da parte di CEI Systems srl.

3. I Prodotti ed i Servizi forniti dal Fornitore dovranno essere immuni da vizi o difetti, idonei per essere immessi sul mercato e/o utilizzati per produzione interna e realizzati a regola d'arte. I Prodotti ed i Servizi dovranno essere pertanto conformi: (i) a tutte le pattuizioni previste nei Contratti e nella documentazione tecnica allegata; (ii) a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili aventi ad oggetto i Prodotti ed i Servizi o le modalità di produzione o esecuzione degli stessi, anche se non espressamente richiamate nella documentazione tecnica di CEI Systems srl.

4. Il Fornitore, fermo l'obbligo di risultato a suo carico, assolverà i suoi obblighi contrattuali organizzando autonomamente le proprie procedure di lavoro sulla base delle proprie conoscenze tecniche e della propria organizzazione aziendale, e ciò nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'attività svolta.

5. Qualora il Fornitore dovesse avvalersi dell'opera di terzi per la realizzazione di Servizi o dei Prodotti ("Subfornitori") resta inteso che: (i) il Fornitore resterà unico responsabile verso CEI Systems srl del regolare adempimento del Contratto non venendosi ad instaurare alcun rapporto contrattuale tra i Subfornitori e CEI Systems srl.

6. Il Fornitore si impegna a consegnare a CEI Systems srl la documentazione tecnica relativa alle forniture, quale il certificato di conformità o di origine dei Prodotti ed il manuale per il montaggio, l'uso e la manutenzione dei beni e/o servizi forniti.

IV. Prezzi

1. I prezzi (di seguito "Prezzo") concordati e riportati nell'Ordine sono stati definiti a seguito di una negoziazione commerciale intercorsa tra CEI Systems srl ed il Fornitore. Il Fornitore riconosce che gli stessi sono competitivi se comparati sul mercato nazionale e internazionale, remunerativi e di sua integrale soddisfazione.

2. Il Prezzo una volta determinato è da intendersi fisso ed invariabile durante l'intera esecuzione del Contratto, salvo diverse intese raggiunte di volta in volta per iscritto.

3. Il Prezzo concordato, salvo diversa indicazione nei documenti contrattuali, è da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. Ogni eventuale modifica del Prezzo dovrà avvenire tramite accordo scritto tra le parti.

V. Oggetto delle forniture

1. I Contratti avranno come oggetto principale la compravendita dei Prodotti o l'esecuzione dei Servizi come individuati nell'Ordine, e, inoltre, nel caso in cui il Contratto abbia ad

oggetto la compravendita di Prodotti unitamente agli stessi saranno trasferiti a CEI Systems srl:

- eventuali documenti e gli elaborati tecnici realizzati dal Fornitore e/o eventuali suoi Subfornitori, in riferimento a progetti o Prodotti realizzati su indicazione di CEI Systems srl o appositamente per quest'ultima, i quali diventeranno di esclusiva proprietà di CEI Systems srl, così come saranno di proprietà di CEI Systems srl tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale in essi incorporati;
- ogni altro documento necessario per il montaggio, la manutenzione e l'uso dei Prodotti acquistati da CEI Systems srl;
- i più ampi diritti di utilizzazione economica, trasferibili a terzi, relativi ai Prodotti realizzati dal Fornitore appositamente o su indicazione di CEI Systems srl, inclusi i relativi metodi e processi di produzione;
- il diritto di CEI Systems srl di effettuare o far effettuare riparazioni o modifiche dei Prodotti o dei documenti venduti, nonché di produrre o far produrre eventuali parti di ricambio per i Prodotti.

2. Le quantità convenute di Prodotti o Servizi sono vincolanti. CEI Systems srl si riserva il diritto di rifiutare eventuali eccedenze che resteranno a totale ed esclusivo carico del Fornitore.

VII. Termini di consegna

1. Il Fornitore prende atto e riconosce che il termine di consegna dei Prodotti o di esecuzione dei Servizi costituisce elemento vincolante dei Contratti e per tale ragione quest'ultimo si obbliga a dar corso alle consegne o alle esecuzioni nei tempi e con le modalità concordate con CEI Systems srl.

2. Qualora dovessero insorgere fatti o circostanze che dovessero rendere ragionevolmente prevedibile che il Fornitore non sarà in condizione di dar corso alle consegne nei termini indicati da CEI Systems srl con l'Ordine, il Fornitore sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta a CEI Systems srl precisando: la causa del ritardo; l'entità stimata del ritardo; le misure che il Fornitore considera appropriate per evitare, recuperare e/o limitare il ritardo.

3. La mancanza di consegna nei termini concordati costituirà ad ogni effetto un grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal Contratto. CEI Systems srl avrà pertanto la facoltà di rifiutare la consegna dei Prodotti oltre il termine indicato nell'Ordine ed, in tali casi, di risolvere i Contratti in essere. Qualora, viceversa, CEI Systems srl, nonostante la tardività della consegna, accetti la consegna, quest'ultima avrà la facoltà in ogni caso di richiedere eventuali danni derivanti dal ritardato adempimento da parte del Fornitore, pertanto l'eventuale accettazione tardiva dei Prodotti o dei Servizi da parte di CEI Systems srl non avrà come effetto o come conseguenza quella di costituire una rinuncia tacita ad esercitare i diritti derivanti dalle CGA ed in particolare il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento.

4. CEI Systems srl si riserva inoltre il diritto di non accettare la consegna dei Prodotti e/o Servizi in caso di forniture eseguite in anticipo rispetto alla data stabilita e di chiedere la consegna in conformità con i termini indicati nell'Ordine.

VIII. Trasporto e ricevimento beni

1. Il luogo di consegna dei Prodotti, o di esecuzione dei Servizi, è quello indicato nell'Ordine. Nel caso di vendita di Prodotti il Fornitore si libera dall'obbligo della consegna, e di tutti i relativi oneri connessi, consegnando i Prodotti a CEI Systems srl nel luogo e nel tempo indicato nei Contratti. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla consegna effettuata in luogo diverso da quello indicato nell'Ordine saranno comunque a carico del Fornitore.

2. Ogni consegna dovrà essere accompagnata dai relativi documenti di trasporto (di seguito "DDT") redatti in formato cartaceo.

3. Il Fornitore dovrà comunicare a CEI Systems srl, salve diverse indicazioni di CEI Systems srl stessa, prima della consegna dei Prodotti o Servizi, le seguenti modalità :

- confezionare, imballare e trasportare i Prodotti forniti a CEI Systems srl;
- garantire dei prodotti/servizi, in ordine quanto segue:
 - a) pulizia e integrità;
 - b) proteggere il materiale da danneggiamenti legati a condizioni ambientali e alla movimentazione;

4. I prezzi convenuti nei Contratti includono i costi di imballaggio, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Ogni e qualsiasi responsabilità in caso di perdite o avarie dei Prodotti determinate da imballaggio o trasporto inadeguato e non accurato resteranno in capo al Fornitore.

5. Per ogni spedizione/consegna di Prodotti e/o esecuzione di Servizi, diretta a CEI Systems srl, il Fornitore dovrà emettere la relativa fattura.

6. Con specifico riferimento ai materiali pericolosi, questi ultimi dovranno essere imballati a cura e sotto la responsabilità del Fornitore in accordo alle leggi vigenti e alle normative applicabili; gli imballi dovranno riportare le etichettature richieste dalle norme internazionali di sicurezza per il trasporto di tali materiali, tenendo conto del tipo di trasporto previsto come definito nell'Ordine (terra/mare/aereo). Ogni requisito applicabile relativo alla documentazione per la manipolazione, conservazione e trasporto in sicurezza dei Prodotti, alla capacità e al tipo di contenitore da utilizzarsi nonché alla protezione da prevedere dovrà essere soddisfatto a cura ed oneri del Fornitore. In caso di trasporto per ferrovia sarà cura del Fornitore emettere la documentazione di trasporto nella forma richiesta dal vettore. Ogni eventuale danno derivante da negligenza in merito a quanto sopra rimarrà a carico del Fornitore. Il Fornitore terrà CEI Systems srl manlevata e indenne da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dall'inosservanza degli suddetti obblighi gravanti sul Fornitore.

IX. Fatturazioni e pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell'Ordine, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita.

2. Le fatture dovranno essere redatte nel rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme tributarie e contabili ed indirizzate a CEI Systems srl. Eventuali fatture non conformi a tali norme saranno considerate invalide e conseguentemente respinte da CEI Systems srl.

3. Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell'emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico spostamento del termine di pagamento che decorrerà dalla data in cui CEI Systems srl avrà ricevuto regolare e corretta fattura.

4. Il pagamento delle fatture non costituirà implicita accettazione della fornitura o del valore fatturato, o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge o dalla CGA, pertanto CEI Systems srl avrà la piena facoltà di esercitare, anche successivamente al pagamento, ogni diritto conferito dalla legge o dalle CGA.

5. Ferma restando la facoltà di CEI Systems srl di accettare o meno consegne anticipate, nel caso di consegna anticipata dei Prodotti o Servizi, il termine di pagamento resterà in ogni caso quello originariamente concordato tra le parti.

X. Garanzia per vizi e difetti

1. Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare a CEI Systems srl, e/o ai terzi clienti dalla stessa indicati, Prodotti e Servizi conformi a quelli contrattualmente pattuiti, esenti da vizi o difetti di funzionamento o non conformità, idonei all'uso normale e/o all'uso particolare a cui sono destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili. CEI Systems srl si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione dei Prodotti, o al termine dell'esecuzione dei Servizi, ogni ispezione e/o controllo al fine di verificare l'assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei Prodotti e dei Servizi, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualora all'esito di tali verifiche dovessero emergere difformità in termini quantitativi o qualitativi sarà facoltà di CEI Systems srl di rifiutare la consegna totale o parziale dei Prodotti e/o dei Servizi.

2. In deroga alle previsioni di legge applicabili in materia di garanzia per vizi e difetti, ai sensi degli artt. 1490 e seguenti del Cod. Civ. o dell'art. 2226 Cod. Civ., le parti convengono che la garanzia per i vizi ed i difetti prestata dal Fornitore ha una durata complessiva di 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla consegna dei Prodotti o dei Servizi, salvo il caso in cui nel Contratto sia previsto un test operativo di verifica e di accettazione dei Prodotti o dei Servizi, nel qual caso il periodo di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di superamento di tale test e di accettazione della fornitura da parte di CEI Systems srl. Ogni eventuale approvazione da parte di CEI Systems srl di disegni o di documenti prodotti dal Fornitore così come ogni eventuale accettazione dei Prodotti o Servizi forniti non solleva in alcun modo il Fornitore dalle proprie responsabilità assunte con l'accettazione dell'Ordine in merito alla garanzia prestata.

3. CEI Systems srl potrà chiedere, a sua scelta, al Fornitore: (i) la riparazione dei Prodotti, la sostituzione degli stessi o l'eliminazione dei vizi relativi ai Servizi, senza spese in entrambi i casi; o (ii) la riduzione del prezzo; o (iii) la risoluzione del Contratto; fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

4. Qualora CEI Systems srl richieda la riparazione, la sostituzione dei Prodotti, o l'eliminazione dei vizi dei Servizi, il Fornitore provvederà ad effettuare le riparazioni o le sostituzioni o le eliminazioni richieste nel tempo più breve possibile.

5. Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione.

6. Qualora CEI Systems srl contesti la fornitura dei Prodotti o dei Servizi per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da CEI Systems srl interessi di sorta neppure quelli legali.

XI. Divieto di pubblicità – obbligo di riservatezza

1. Il Fornitore si obbliga, nel corso dell'esecuzione dei Contratti derivanti dagli Ordini, e anche successivamente la cessazione del rapporto con CEI Systems srl a mantenere riservate tutte le informazioni fornite da CEI Systems srl di cui verrà a conoscenza in relazione all'esecuzione dei Contratti, come pure a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo ai contenuti delle informazioni o al materiale di cui il Fornitore è venuto o verrà a conoscenza, se non con il preventivo consenso scritto di CEI Systems srl. In particolare, il Fornitore non dovrà, senza consenso scritto di CEI Systems srl, direttamente o indirettamente tramite terzi, copiare, riprodurre, comunicare a terzi o fare altro uso dei progetti, dei documenti e delle informazioni tecniche ricevute da CEI Systems srl, siano esse presenti su supporti cartacei o informatici. Tali documenti e informazioni dovranno essere trattati come confidenziali.

2. Il Fornitore si obbliga altresì a mantenere strettamente confidenziale, a non rivelare, o rendere pubbliche a terzi estranei, sia direttamente che indirettamente tramite terzi, per tutta la durata dell'esecuzione dei Contratti e anche successivamente la cessazione del rapporto con CEI Systems srl, il contenuto di tutte le notizie inerenti al know-how, tutte le informazioni relative ai progetti, specifiche tecniche e documenti tecnici di cui ha avuto informazione in occasione degli Ordini. Tali notizie ed informazioni dovranno essere trattate come confidenziali.

3. Il Fornitore deve adottare le misure idonee a garantire e mantenere il carattere di riservatezza delle informazioni confidenziali e riservate al fine di proteggerle e salvaguardarle da uso improprio, perdita, furto, pubblicazione, distruzione ed, in ogni caso, si impegna a non renderle conoscibili, né in tutto né in parte, né in forma scritta o orale, a terzi.

4. Il Fornitore si impegna a non utilizzare o far utilizzare a terzi le informazioni confidenziali e riservate con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio a CEI Systems srl, salvo che per l'esecuzione dei Contratti.

5. Il Fornitore si impegna a rendere note le informazioni riservate e confidenziali solo ai dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori ai quali è necessario comunicare le stesse per finalità connesse all'esecuzione dell'Ordine. In ogni caso, è fatto carico al Fornitore di assicurarsi che tali soggetti (i) siano informati della natura riservata delle informazioni riservate; (ii) mantengano riservate le informazioni ricevute per l'espletamento dell'incarico affidato. Resta inteso, in ogni caso, che i dipendenti, i collaboratori i

professionisti ed i Subfornitori ai quali è necessario comunicare le informazioni confidenziali e riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza.

6. Il Fornitore assume la responsabilità per il mantenimento della segretezza delle informazioni confidenziali e riservate apprese e risponderà in modo diretto, per tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dalla violazione delle informazioni confidenziali, nei confronti di CEI Systems srl, e del mancato rispetto della presente previsione o di qualsiasi sua violazione anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori a qualsiasi titolo.

7. Il Fornitore si impegna a restituire tutte le informazioni confidenziali o riservate, ovvero, tutti i dati, i documenti e le informazioni, le notizie inerenti al know-how, fornite da CEI Systems srl una volta eseguito il Contratto.

8. Il vincolo di riservatezza di cui al presente paragrafo continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del rapporto tra CEI Systems srl ed il Fornitore, e comunque finché le informazioni confidenziali e riservate non diventino di pubblico dominio e, in ogni caso, per la durata di 3 (tre) anni dalla cessazione dei singoli Contratti.

9. Ogni riferimento all'Ordine, o ai rapporti intercorrenti tra CEI Systems srl ed il Fornitore, nel materiale pubblicitario prodotto dal Fornitore, o nelle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultimo, dovranno essere preventivamente approvati per iscritto da CEI Systems srl.

XII. Concorrenza

1. Il Fornitore si impegna a non realizzare prodotti o eseguire servizi costituenti imitazione (servile) dei Prodotti o Servizi per i quali CEI Systems srl ha fornito i progetti, le informazioni e la documentazione tecnica ed, in particolare, a non produrre in proprio, direttamente o indirettamente, anche tramite terzi, e a non commercializzare prodotti, servizi o opere uguali o simili a quelli richiesti da CEI Systems srl, o che comunque idonei a violare i diritti di proprietà industriale o intellettuale di CEI Systems srl.